

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SCARDACCIONE, CAROLLO, MANCINO, ABIS, ACCILI, BERNASSOLA, BONIFACIO, CAMPUS, CAVALIERE, COLELLA, CONDORELLI, COSTA, CURELLA, D'AGOSTINI, DAMAGIO, D'AMELIO, DE CINQUE, DE GIUSEPPE, DI LEMBO, DI STEFANO, FALLUCCHI, FERRARA Nicola, FIMOGNARI, GENOVESE, JERVOLINO RUSSO, LAPENTA, MASCARO, MEZZAPESA, MURMURA, NEPI, ORLANDO, PAGANI Antonino, PATRIARCA, PINTO Michele, RIGGIO, SANTALCO e VITALONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1984

Intervento straordinario nel Mezzogiorno come presupposto della ripresa dell'economia nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'accingerci ad affrontare la complessa tematica in oggetto, riteniamo necessario procedere ad una sintetica ricognizione della realtà meridionale, (complessa, densa di contraddizioni, passibile di letture molteplici e contrastanti), delle sue modalità attuali, di quell'insieme di tradizioni e innovazioni che la caratterizza, verificando i vari discorsi applicati, spesso dall'esterno, ad essa.

Pur riconoscendo il ruolo storico esercitato dalla nostra cultura, dalla tradizione di studi meridionalistici e pur recependo la istanza di verità presente in molte analisi della realtà del Sud, bisogna riconoscere che spesso il discorso sul Mezzogiorno si è attestato su un piano di generica denuncia e di una non meno generica rivendicazione.

A tale meridionalismo si è contrapposto un meridionalismo ottimistico e funzionale

alle linee di politica economica via via dominanti nel nostro Paese.

In questo quadro, brevemente delineato, bisogna rifarsi ad un meridionalismo critico per una rappresentazione della realtà il più possibile aderente ad essa e per individuare alcune linee fondamentali secondo le quali accelerare nel Sud un processo di crescita economico sociale reale, non più episodico su zone di particolare suscettività economica, ma diffuso (non disperso) su tutto il territorio meridionale, processo capace di portare il Sud al livello di colonna portante della ripresa dell'economia italiana.

Chiunque vive nel Sud e il Sud conosce attraverso un rapporto diretto, non può non riconoscere un netto miglioramento delle condizioni economiche per buona parte dei suoi abitanti grazie all'intervento straordinario dello Stato.

Si è trattato, però, di una « crescita squilibrata »: vi sono, infatti, numerose zone, specialmente del Mezzogiorno interno, che non hanno fruito in alcun modo di tale miglioramento economico; centri abitati in cui l'economia è a livello di sussistenza e che sono di fatto isolati dal resto del Paese, di cui solo formalmente fanno parte, restando di fatto tagliati fuori dal circuito di fruizione dei beni sociali e culturali ufficialmente comuni a tutto l'ambito nazionale.

Gli esempi che qui si potrebbero addurre sono numerosissimi, causati da un modello economico che ha imposto il drenaggio delle risorse dalle aree periferiche e sottosviluppate a quelle metropolitane, per cui alcune zone del nostro Sud, alcuni « paesi » sono tali solo perchè in essi si continuano a consumare, individualmente e coralmemente, vicende umane, ma in quanto respinti dai processi di modernizzazione imposti alle regioni meridionali, rappresentano nuclei sempre più marginali e periferici del nostro paese.

Ma, anche a prescindere da queste realtà, non si può parlare del Mezzogiorno come di un blocco omogeneo, perchè tali e tante sono le modalità differenziate che caratterizzano le varie zone del nostro Sud.

Ad esempio il mondo contadino, nel quale la popolazione attiva rappresentava il 50 per cento degli addetti, ha subito una violenta trasformazione dovuta all'inserimento dell'economia del Meridione nell'economia europea, per cui la scarsa produttività, causata prevalentemente da fattori-limite come « la pioggia » ha portato al trasferimento, fino al livello di « esodo », di intere generazioni di giovani lavoratori verso zone dove la produttività del lavoro impiegato nelle miniere, nell'industria, nell'agricoltura e nel turismo andavano vertiginosamente salendo. Invece, in quei territori dove lo Stato è intervenuto con l'approvvigionamento idrico, sono stati raggiunti livelli di produttività per il lavoro e per il capitale pubblico e privato a volte, anche superiori a quelli di altre contrade del mondo (pianura costiera adriatica, tirrenica, ionica, insulare e alcune zone interne di fondovalle irrigate da

pozzi o da acqua superficiale accumulata in invasi artificiali).

Lo sviluppo turistico, anche se disordinato, di alcune parti delle nostre coste (adriatica abruzzese, molisana e pugliese; adriatica-ionica pugliese; tirrenica e ionica calabrese, tirrenica campana e del basso Lazio e di tutte le isole da Ponza Lampedusa... fino a Filicudi e Alicudi), ha prodotto un significativo incremento nell'occupazione e nel reddito, anche se diverse sono rimaste le condizioni delle altre zone costiere e ancor più dei centri non situati sul mare con potenziale turistico (Etna, Aspromonte, Sila, Pollino, Volturino, Sirino, Monticchio, Gargano, Matese, Maiella).

Anche la vicenda dell'industrializzazione ha inciso in maniera profondamente dissimile: si pensi a Latina, Frosinone, Taranto, Bari, dove l'industria, sviluppata in parallelo con l'agricoltura e il turismo, ha raggiunto livelli di produttività pari a quelli del Nord, determinando crescita di reddito, di occupazione e di popolazione sul piano della media nazionale.

Ma si pensi anche a Ferrandina, Saline e Ottana, dove le luci dell'industria sono state abbaglianti per il mondo imprenditoriale in crescita, ma che, con l'attuale crisi, si trovano all'anno zero per l'agricoltura, il turismo e l'industria stessa.

Per non parlare di Gioia Tauro o Gela, dove l'aver voluto sovrapporre o sostituire l'industria all'agricoltura, è servito solo ad arrestare la crescita agricola creando situazioni reali attuali veramente di difficile rimozione (cassa-integrati da una parte, mancanza di manodopera nell'agricoltura irrigua dall'altra).

In ogni caso, pur con la necessaria consapevolezza delle profonde differenze cui si è accennato, è innegabile il miglioramento delle condizioni economiche di buona parte degli abitanti delle regioni meridionali, anche se a livello socio-culturale la società meridionale vive, oggi, un profondo, radicale processo di crescita disarticolata, particolarmente evidente nei paesi falciati dall'emigrazione, ma operante anche nei più grossi centri urbani, provocato dalle modalità di

attuazione attraverso le quali si sono realizzati nelle nostre regioni i processi di modernizzazione.

Essi sono stati imposti dall'esterno ed hanno condotto il Sud ad un'ulteriore dipendenza dalla logica economica capitalistica e neocapitalistica, dalle strutture socio-politiche omogenee ad essa e dalla cultura elaborata dalle classi dominanti del Centro-Nord, fino al punto che la cultura tradizionale è stata ritenuta inferiore e inadeguata rispetto ai nostri tempi e alla complessità che li caratterizza. Questa concezione ha generato in coloro che hanno guidato la politica italiana la convinzione di un'inferiorità congenita degli uomini e della cultura contadina al punto tale da indurre molti degli stessi protagonisti di quella civiltà a rifiutarla.

Il sottosviluppo meridionale è stato, così, ulteriormente potenziato.

In tale contesto economico e socio-politico lo Stato si è realizzato come presenza organica alla logica dominante; nè la situazione è cambiata con l'attuazione dell'ordinamento regionale. Questo è stato ispirato da principi ampiamente condivisibili: il decentramento poteva svilupparsi nella direzione di quell'autogoverno e di quel rispetto delle peculiarità storiche e culturali delle diverse aree che sono le forme più mature dell'organizzazione politica.

La realizzazione delle Regioni ha conosciuto risultati prospettivamente positivi anche se si sono verificate storture molteplici che hanno in qualche caso ingigantito alcuni difetti già presenti a livello di organismi centrali.

Tutto ciò che di negativo si è manifestato in fase di sviluppo, non si è svolto per cattiveria individuale nè per un oscuro destino che incomberrebbe sul Mezzogiorno come fatalità ineluttabile.

L'immensa disarticolazione in cui oggi si trova la società meridionale è il risultato di alcune dinamiche che si sono dispiegate nel Mezzogiorno in massima parte per fattori esogeni, cui si sono associati fattori endogeni.

La maggior parte degli interventi nel Mezzogiorno sono stati interventi sul Mezzogior-

no, giustificati da dichiarazioni di finalità collettive disattese nella loro attuazione.

Tale quadro va comunque integrato con l'individuazione di alcuni elementi che operano o possono operare, se opportunamente valorizzati, nella direzione di una crescita reale delle regioni meridionali.

Si è già detto del decisivo miglioramento delle condizioni economiche di buona parte degli abitanti delle nostre regioni: a questo si è accompagnata una più diffusa consapevolezza dei propri diritti, una maggiore saldezza del tessuto democratico.

Non è stata in alcun modo estranea alla formazione di una più matura consapevolezza intellettuale e politica l'azione formatrice svolta dalle università — alcune di recente istituzione come quelle di Calabria e Basilicata. Sono attivi nel Mezzogiorno nuclei di persone che operano nella direzione di una ricomposizione del tessuto sociale, culturale ed economico lacerato.

Sono presenti attivamente nuovi soggetti sociali (giovani, donne) portatori di nuove istanze che hanno introdotto in una società che si va liberando lentamente da una situazione di sclerotizzazione, alcuni elementi più vivi.

Un enorme spazio di lavoro si apre, dunque, oggi, nel Mezzogiorno per una strategia di quel meridionalismo critico auspicato da molti.

Il parziale fallimento dell'industrializzazione, ad esempio, quale si è andata realizzando nelle nostre regioni non significa rifiuto di qualsiasi forma di industrializzazione, bensì richiesta di una sua attuazione soltanto dopo un attento studio della vocazione naturale delle diverse aree meridionali e dopo l'innesto di meccanismi che potenzino la produttività di tali aree nel rispetto della loro vocazione.

Da questo punto di vista l'alternativa agricoltura o industrializzazione, su cui si è tanto discusso, appare mal posta: l'aver imboccato con ostinazione la via di un certo tipo di industrializzazione del Sud, ad esempio, ha comportato l'abbandono di fatto dell'agricoltura come colonna portante dell'economia ed una progressiva degradazione del

territorio con risultati che ancora adesso si stanno scontando.

In conseguenza delle alterne vicende verificatesi nello sviluppo economico, la crescita umana è risultata anch'essa disordinata: i posti di lavoro nel settore industriale, sorti al Nord, hanno richiamato gli specialisti del Sud, sicchè nelle regioni meridionali sono rimasti i vecchi o gli anziani non più specializzabili o trasferibili altrove e nuove generazioni di giovani, certamente più acculturati che nel passato, ma in numero tale da non poter essere assorbiti integralmente nel settore terziario o in altre forme di occupazione tipiche di una società moderna.

Anzi, la mancata crescita dei servizi in genere, rispetto alle esigenze delle popolazioni, ha determinato una modesta occupazione per cui la disoccupazione giovanile, specialmente dei diplomati e dei laureati, è andata sempre più aumentando.

Ed allora, nel momento in cui la situazione economica generale dell'Europa e dell'Italia segna una battuta di arresto per quanto riguarda l'incremento del reddito e le occasioni di lavoro per i giovani, nel momento in cui si trova ancora in regime di proroga la legge n. 183 del 1976 proroga caratterizzata da insufficienza di mezzi finanziari, nel momento in cui lo stanziamento di 3.000 miliardi all'anno per un quinquennio previsto dalla legge n. 651 del 1983 risulta, in maniera inequivocabile, sì e no sufficiente a finanziare il completamento di tutte le opere programmate e appaltate nel periodo in cui era in vigore la legge n. 183, nel momento in cui si richiedono interventi eccezionali per riportare l'economia del Paese in posizione competitiva, aumentando il reddito totale *pro capite*, quale scelta politica di fondo va fatta per il Mezzogiorno d'Italia che è la zona nella quale, come abbiamo detto, risultano maggiori gli squilibri di ordine sociale?

C'è chi sostiene che, non avendo l'intervento straordinario prodotto effetti moltiplicatori nell'economia italiana tali da avviare un processo autopropulsivo, non conviene utilizzare la risorsa Mezzogiorno e insistere sull'intervento straordinario: sarebbe preferibile ristrutturare l'apparato industria-

le del Centro-Nord, mantenendo, in questa fase di ristrutturazione, la massa di disoccupati (1.800.000 secondo i calcoli degli istituti specializzati) e, attraverso la ripresa dell'economia del Nord, far crescere di riflesso anche il Sud, conservando l'assetto territoriale ed economico attuale basato sui grossi complessi industriali di Torino, Genova, Bologna, Milano, Venezia con appendici lungo l'Adriatico e il Tirreno fino a Lecce, Reggio Calabria e Trapani.

I presentatori di questo disegno di legge non accettano questa impostazione: essi ritengono che lo sforzo finanziario compiuto negli anni '50 abbia prodotto, così come è stato detto in precedenza, risultati eccellenti, per quanto riguarda « occupazione e reddito » nei settori dell'agricoltura, del turismo, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, là dove « è logico » l'intervento è stato portato a termine con tempestività ed adeguatezza di mezzi finanziari.

Il risultato più prestigioso è la crescita umana che si è verificata: come a Torino, o nelle fabbriche tedesche, i lavoratori provenienti dal Sud hanno acquisito subito la capacità di usare le macchine e dirigere fabbriche e complessi industriali, così i giovani, che sono rimasti al Sud, hanno acquisito, acculturandosi nelle scuole (anche se queste sono state insufficienti), la capacità di programmare e realizzare uno sviluppo che, partendo dai modelli creati in altre situazioni economico-sociali, può essere esteso tempestivamente a tutto il Mezzogiorno mobilitando la risorsa umana e materiale disponibile.

Un'effettiva crescita della vita del Mezzogiorno, al di là dell'assistenzialismo nel quale spesso si è risolto l'intervento straordinario, è fattore preliminare per la ricomposizione del tessuto sociale ed economico delle popolazioni meridionali.

Se questo è l'obiettivo generale, occorre che la manovra faccia tuttavia perno su alcuni punti strategici, capaci di innescare veri e propri processi di sviluppo.

Occorre estendere e rafforzare « il circuito dell'acqua », per uso agricolo, civile e industriale. È in questa direzione che biso-

gna puntare soprattutto per promuovere reddito e occupazione. Gli esempi non mancano a questo proposito: la litoranea pugliese da Manfredonia a Lecce e Taranto; l'arco ionico fino alla Calabria; la piana di Sibari ed il litorale calabrese; la piana di Catania e la zona di Vittoria in Sicilia e del Flumendosa in Sardegna. Dove l'acqua è stata portata, si sono registrati, fino a qualche anno fa, fenomeni di sviluppo senza precedenti, più costanti e più rilevanti di quelli realizzati dall'agricoltura nell'Italia centrale e settentrionale.

Occorre dotare tutta la costa e le isole di acqua potabile e aumentare la ricettività turistica ai livelli della costa francese, spagnola, ligure, romagnola e toscana.

Bisogna completare la rete viaria, portuale e aeroportuale in modo da ripetere e moltiplicare l'esperienza dell'asse viario Genova-Porto Marghera con il supporto urbano di Torino, Milano, Venezia, Bologna.

Si devono collegare i porti di Bari, Brindisi e Trapani, passando per Taranto, Sibari, Gioia Tauro, Messina e Palermo. È necessario costruire le trasversali di fondovalle nel tratto Napoli-Foggia, attraverso il Tavoliere, e collegare Salerno a Bari, per dotare il Meridione d'Italia di circuiti attraverso i quali sia possibile intensificare l'interscambio commerciale, il passaggio degli uomini e il flusso turistico.

In altri termini il nuovo intervento straordinario dovrà portare nel prossimo decennio alla realizzazione di un sistema produttivo autopropulsivo nel quale, ad esempio, un milione e mezzo di ettari di terra, da tempo previsti, possano essere effettivamente irrigati.

Tutta la costa meridionale, compresa quella delle isole minori, dovrà essere approvvigionata di acqua ed attrezzata di strade e di energia elettrica.

Sarà necessario dotare tutto il territorio meridionale di una moderna rete di telecomunicazioni, di moderne attrezzature per la formazione professionale e manageriale, così come richiesto da un'economia moderna.

Ma l'irrigazione di 1.500.000 ettari di terre asciutte, l'attrezzatura della costa a fini

turistici, il completamento dell'anello autostradale italiano con l'allacciamento di Taranto a Sibari, la costruzione del ponte di Messina e della centrale a carbone di Gioia Tauro, la creazione della rete di telecomunicazioni, la formazione culturale dei giovani richiedono la disponibilità di enormi quantità di prodotti industriali in genere. Dove produrre i tubi per l'irrigazione, i calcolatori per i corsi di formazione o le parti del ponte di Messina, i letti, i bagni, le piastrelle per le attrezzature alberghiere? A Genova, forse all'Ansaldo italo francese, come si vuol fare per la centrale di Gioia Tauro? (vorremmo che non fosse vero, ma pare che l'ENEL, a cui è stato affidato dal CIPE il finanziamento per alcune migliaia di miliardi per la costruzione dell'impianto, abbia stipulato una convenzione con la ditta genovese).

Questo potrebbe significare che l'acciaio esuberante di Taranto deve raggiungere, via terra o via mare, gli stabilimenti liguri dove verrebbe lavorato da manodopera immigrata dai paesi del Terzo Mondo e poi spedito a Gioia Tauro con squadre di montaggio fornite da ditte genovesi, mentre dall'alto dei paesi, che circondano la piana, parte del milione e ottocentamila disoccupati previsti starebbero a godersi lo spettacolo!

Certamente non si potrà pretendere che il Sud sia pronto a preparare tutto il materiale tecnico necessario per accelerare i tempi di realizzazione del sistema economico meridionale: sicuramente bisognerà far capo, come già si è fatto in passato, all'apparato industriale del Centro-Nord, per cui l'intervento complessivo chiesto, fermo restando l'impegno di far crescere adeguatamente anche il sistema industriale dell'arco meridionale, servirebbe anche a facilitare l'azione di ripresa dell'industria del Nord attualmente in crisi.

Solo così la costruzione e la gestione delle industrie, che devono preparare le attrezzature per il Sud, la gestione delle aziende irrigue (è l'unico caso in cui l'agricoltura può essere fonte di nuovo reddito e di nuova occupazione), la gestione e la manuten-

zione dell'apparato turistico alberghiero, la fabbricazione delle sostanze fertilizzanti e alimentari necessarie per l'agricoltura, la trasformazione *in loco* dei prodotti primari dell'agricoltura (bisognerebbe evitare che a Metaponto si usi la pasta Barilla fabbricata col grano duro della collina materana), la gestione della rete di telecomunicazioni di tutti gli altri servizi conseguenti potrebbe portare alla formazione di nuovo reddito per nuove forze di lavoro occupate. È una linea di politica economica che qui si propone in maniera inesatta, sintetica ma che si vuole contrapporre all'altra che pretende di mantenere nuovi disoccupati al Sud con l'emissione di nuovi BOT e la creazione di rendite parassitarie a favore dei detentori dei titoli di Stato. Una vera politica dei redditi può essere attuata solo mobilitando la risorsa esogena ed endogena umana del Mezzogiorno.

I firmatari, quindi, di questo disegno di legge non chiedono un intervento straordinario rivendicativo o assistenziale per le popolazioni rimaste dopo il grande esodo. Essi, al contrario, affermano con alto senso di responsabilità e con profonda convinzione, che è pronta nel Sud, specie fra i giovani, una classe dirigente capace di avviare e gestire un processo di sviluppo autopropulsivo, in grado di dar vita, entro il decennio, ad un territorio dell'Italia fortemente attrezzato sul piano della vitalità produttiva e della capacità di interscambio interno: « per dirla a grandi lettere » ad una

economia non più appendicolare o agganciata, ma « parallela » a quella dell'Italia centro-settentrionale.

Nel momento in cui l'Italia parteciperà alla ripresa di una politica economica, che prevede l'estensione del Mercato comune ai paesi del bacino del Mediterraneo, dovrà rinunciare, una volta per sempre, a considerare il Mezzogiorno come una delle aree depresse, ma dovrà vedere in esso un modello di sviluppo in via di attuazione, sia pure in forma irregolare, da portare ad esempio per gli altri paesi che entrano o entreranno nella Comunità.

Va quindi affermato che il nuovo intervento straordinario dovrà rinforzare e ristrutturare adeguatamente la operatività che, negli anni '70, ha raggiunto l'apice della produttività. In ciò potrà contare sulla capacità operativa non solo degli organismi centrali, che hanno operato finora, ma su tutti gli Enti locali, regionali, provinciali e comunali che esistono sul territorio.

Le considerazioni fin qui esposte hanno suggerito di presentare al Senato un disegno di legge ricco di proposte riguardanti, al lume della esperienza di ciascuno dei proponenti norme di finanziamento, di amministrazione e di esecuzione contenute negli articoli seguenti.

Il dibattito parlamentare porterà ad affinare e ad approfondire, nell'interesse delle popolazioni meridionali e dell'economia nazionale, il testo proposto e a trasformarlo in legge dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

L'INTERVENTO STRAORDINARIO

Art. 1.

(Dotazione finanziaria per l'intervento straordinario)

Alla realizzazione dell'intervento straordinario, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in base agli obiettivi e contenuti indicati dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, è destinata nel novennio 1984-1992 una dotazione finanziaria pari al 2 per cento del prodotto interno lordo, al costo dei fattori, determinato in base alla relazione generale sulla « Situazione economica del Paese », presentata annualmente dai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro. Tale dotazione è aggiuntiva rispetto agli stanziamenti destinati agli interventi ordinari dello Stato e delle Regioni; non può essere inferiore a 10 mila miliardi annui, ed è comprensiva delle quote di cui all'articolo 24, secondo comma del citato testo unico sul Mezzogiorno.

Per rendere operativa la riserva di cui all'articolo 107 del citato testo unico sul Mezzogiorno di una quota non inferiore al 40 per cento degli stanziamenti di bilancio in conto capitale delle amministrazioni dello Stato, incluse fra esse le aziende ad amministrazioni autonome, a partire dal 1984 sono elencati negli appositi allegati agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, nonché delle aziende ed amministrazioni autonome, i capitoli di spesa in conto capitale, secondo la classificazione economico-funzionale ai quali si applica detta riserva.

Le somme di conto capitale stanziare nei capitoli individuati ai sensi del precedente comma, decorsi i termini di mantenimento in bilancio, stabiliti dall'articolo 36, secondo

comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sono devolute, con decreto del Ministro del tesoro, come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Al rendiconto generale dello Stato è allegato un quadro riepilogativo, redatto dal Ministero del tesoro, nel quale si dà conto delle modalità con le quali ha operato la riserva di cui al presente articolo, con riferimento sia agli stanziamenti di competenza, sia all'effetto della evoluzione disciplinata nel comma precedente.

Art. 2.

(Accordo di programma)

Per la coordinata attuazione e per garantire la gestione delle azioni organiche di intervento che non rientrano nei programmi regionali di sviluppo, ove le stesse implicino specifiche integrazioni operative, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può promuovere la conclusione tra i soggetti pubblici interessati, di un accordo di programma.

L'accordo è sottoscritto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dai partecipanti, debitamente autorizzati dai rispettivi organi deliberanti, ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Esso equivale alla intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e determina, per quanto occorra, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici.

L'accordo di programma è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

(Ufficio del Ministro del Mezzogiorno)

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno esplica le funzioni e le attribuzioni previste dal citato testo unico sul

Mezzogiorno e dalla legge 1° dicembre 1983, n. 651, con particolare riguardo alla programmazione; al coordinamento dell'intervento straordinario con quello ordinario dello Stato e delle Regioni; all'indirizzo, coordinamento e vigilanza di tutti gli organismi preposti all'intervento straordinario nel Mezzogiorno; alla realizzazione del programma triennale.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno coordina, inoltre, gli interventi di cui alla presente legge con le azioni della Comunità economica europea in favore del Mezzogiorno, ed a tal fine:

cura gli adempimenti relativi alla presentazione alla Commissione della Comunità economica europea delle domande di contributi e di pagamento del Fondo europeo di sviluppo regionale in conformità delle norme previste nella legge 26 novembre 1975, n. 748;

vigila sulla esecuzione dei regolamenti comunitari da parte degli organismi preposti all'intervento straordinario e delle Regioni meridionali, provvedendo, eventualmente, in via sostitutiva agli adempimenti necessari per l'acquisizione delle provvidenze previste dai regolamenti stessi;

designa il funzionario da scegliere fra i dipendenti dello Stato e dagli Organismi preposti all'intervento straordinario incaricato di seguire, nella Rappresentanza permanente d'Italia presso la Comunità europea, i problemi relativi alla politica regionale comunitaria.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'assolvimento dei compiti e funzioni attribuitegli, si avvale della segreteria di cui all'articolo 11 del citato testo unico sul Mezzogiorno, costituita da dipendenti dello Stato o da dipendenti da istituti di diritto pubblico ed enti pubblici anche economici, collocati fuori ruolo, con esclusione del personale dell'Agenzia per gli interventi territoriali, dell'Istituto per lo sviluppo del Mezzogiorno; nonchè da esperti assunti a tempo determinato, mediante contratto disciplinato dalle norme di diritto privato, ovvero da esperti con incarichi speciali. Il relativo contingente non deve superare le 200 unità complessive. Ai fini

della composizione del contingente, nella sola fase di prima applicazione della presente legge, può essere incluso anche il personale dipendente dagli organismi dell'intervento straordinario.

Il Segretario generale dell'ufficio è nominato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno tra il personale dello Stato e degli istituti di diritto pubblico, degli enti pubblici anche economici. Da tale data lo stesso è collocato fuori organico di appartenenza e cessa il trattamento economico a carico dell'istituto, dell'ente o dell'amministrazione di provenienza nei suoi confronti. Salvo quanto previsto nel penultimo comma del presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 27 luglio 1962, n. 1114.

Con lo stesso decreto di cui al primo comma, sono fissati la retribuzione dovuta al responsabile dell'ufficio e agli esperti assunti a tempo determinato, i compensi spettanti agli esperti con incarichi speciali, nonché le indennità di cui all'articolo 11 della legge 30 marzo 1981, n. 119, da corrispondere al restante personale.

Il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno provvede ad assicurare quanto necessario al funzionamento del Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali di cui all'articolo 9 del citato testo unico sul Mezzogiorno.

Art. 4.

(Organizzazione dell'intervento sul territorio)

È istituita l'Agenzia per gli interventi territoriali nel Mezzogiorno, con autonoma personalità giuridica, con fondo di dotazione di cinquecento miliardi, con sede in Roma e durata sino al 31 dicembre 1993.

L'Agenzia progetta ed esegue gli interventi straordinari di cui alla lettera a), comma secondo, dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, che il programma approvato dal CIPE attribuisce alla sua competenza diretta; e progetta e/o esegue — ove richiesto — gli interventi che il programma

attribuisce alla competenza delle Regioni meridionali, degli enti locali e di altre amministrazioni pubbliche.

All'Agenzia è conferita la disponibilità delle risorse che sono determinate dal programma approvato dal CIPE per la realizzazione degli interventi straordinari ad essa affidati.

Le erogazioni di somme a qualsiasi titolo effettuate dall'Agenzia e gli atti comunque posti in essere non sono considerati operazioni imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Per la realizzazione dei compiti attribuiti dalla presente legge all'Agenzia si applicano le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto non in contrasto con la presente legge.

L'Agenzia e l'Ente di cui all'articolo 5, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi, di sua diretta competenza o per conto delle regioni, possono contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato, mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo della dotazione di cui all'articolo 1.

Art. 5.

(Organizzazione della promozione di attività produttive)

Per gli interventi e le attività di cui alle lettere *b*) e *c*) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651 è istituito l'Ente per lo sviluppo del Mezzogiorno, con autonoma personalità giuridica, con fondo di dotazione di mille miliardi, con sede in Roma e con durata fino al 31 dicembre 1993.

Sono trasferite all'Ente, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel

Mezzogiorno, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) a titolo gratuito, le quote di partecipazione dei fondi di dotazione degli istituti meridionali di credito speciale, previsti dalla legge 11 aprile 1953, n. 298, di cui è titolare la Cassa per il Mezzogiorno al 30 giugno 1984;

b) a titolo gratuito le partecipazioni al capitale sociale delle società finanziarie FINAM, FIME, INSUD, ITAL TRADE e le quote di associazioni al FORMEZ ed allo IASM ed a qualsiasi altro ente, delle quali è titolare la Cassa per il Mezzogiorno al 30 giugno 1984;

c) al valore nominale, le partecipazioni della FIME, FINAM, INSUD al capitale sociale della ITAL TRADE.

Entro la stessa data con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono trasferiti a titolo gratuito all'Ente le quote di partecipazione ai fondi di dotazione degli indicati istituti meridionali di credito speciale, di cui è titolare il tesoro dello Stato. Con lo stesso decreto viene definito il subentro dell'Ente nei rapporti giuridico-patrimoniali e nelle funzioni della Cassa per il Mezzogiorno nei confronti degli istituti di credito speciale.

L'Ente è inoltre autorizzato a partecipare sino al 51 per cento, nei modi e nei limiti stabiliti dal programma triennale, ai fondi di dotazione dei citati istituti meridionali di credito speciale e degli istituti regionali di medio credito nel Mezzogiorno.

Gli istituti meridionali di credito speciale e gli istituti regionali di medio credito, cui partecipa l'Ente, sono autorizzati a partecipare, anche in deroga ai loro statuti, sino alla misura massima del 40 per cento, al capitale delle società finanziarie cui partecipa l'Ente, ed alle società controllate dalle stesse finanziarie.

L'Ente provvede direttamente alla concessione ed erogazione delle agevolazioni e degli incentivi di cui al successivo articolo 7 e, attraverso le società ed enti cui partecipa, alla promozione delle attività produttive

nei settori agricoli, industriale, commerciale e turistico, con l'obiettivo di concorrere alla migliore utilizzazione delle risorse ambientali, delle produzioni locali, dell'equilibrio delle zone meridionali, anche attraverso la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti meridionali, la prestazione di servizi, la diffusione della ricerca applicata.

A tal fine, le società finanziarie e enti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono:

1) la FINAM alla valorizzazione, riconversione e prima trasformazione della produzione agricola;

2) la FIME alla promozione, valorizzazione, sviluppo e sostegno delle imprese industriali manifatturiere, ed attraverso la controllata FIME LEASING alla locazione finanziaria di impianti e macchinari occorrenti ad imprese industriali, commerciali, agricole e turistiche;

3) la INSUD alla promozione e sviluppo di imprese turistiche e termali;

4) la ITAL TRADE alla commercializzazione di merci, prodotti, tecnologia, prestazione di servizi commerciali e finanziari e alla gestione di strutture commerciali;

5) il FORMEZ alla attività di formazione e di aggiornamento per operatori pubblici e privati;

6) lo IASM alla attività di promozione per la localizzazione nel Mezzogiorno di nuove imprese.

Per la esplicazione delle attività ad esso assegnate l'Ente provvede alla riorganizzazione e ristrutturazione delle società finanziarie FIME, FINAM, INSUD ed ITAL TRADE e degli enti FORMEZ e IASM in conformità delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, al fine di consentire a tali soggetti di adempiere ai compiti ad essi assegnati dal programma approvato dal CIPE, nonchè eventualmente allo scorporo di attività pregresse, alla liquidazione di aziende non idonee al conseguimento degli obiettivi programmatici, nell'ambito dei settori di attività as-

segnati alle società finanziarie e degli altri Enti. Nell'ambito di tale riordino l'Ente può partecipare a nuovi enti necessari all'espletamento delle azioni organiche d'intervento previste nel programma approvato dal CIPE.

L'Ente usufruisce, per l'espletamento dei compiti e funzioni ad esso affidati, delle disponibilità delle risorse attribuite a tal fine dal programma approvato dal CIPE, nonchè di un fondo di rotazione di lire 200 miliardi istituito per il sostegno delle consociate.

L'Ente provvede, oltrechè al perseguimento degli obiettivi, del programma, a:

a) costituire presso gli istituti meridionali di credito speciale un fondo speciale a gestione separata, destinato al credito per l'acquisizione e la diffusione di tecnologia e per la ricerca applicata, da utilizzare dalle società collegate all'Ente, abilitate a tale attività. Su tale fondo dovrà affluire il 40 per cento del fondo attribuito all'IMI per la ricerca di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

b) conferire alle società finanziarie il capitale ed i mezzi necessari all'espletamento delle attività ad esse affidate dal programma approvato dal CIPE;

c) effettuare i conferimenti finanziari per l'espletamento delle funzioni assegnate dal programma al FORMEZ, all'IASM e ad altri enti operanti per l'attuazione del programma;

d) assegnare alla SVIMEZ un contributo annuo di due miliardi di lire;

e) riferire periodicamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sulle attività svolte dalle società e dagli enti cui partecipa.

Per la realizzazione dei compiti ad esso attribuiti dalla presente legge all'Ente si applicano le disposizioni di cui testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in quanto non in contrasto con la presente legge.

Le erogazioni di somme a qualsiasi titolo effettuate dall'Ente e gli atti comunque posti in essere con le consociate non sono considerati operazioni imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

L'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni ed a contrarre prestiti all'estero nei limiti ed alle condizioni approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per il finanziamento di progetti produttivi di interesse regionale, possono essere contratti prestiti con la Banca europea per gli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato, mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo della dotazione di cui all'articolo 1.

Art. 6.

(Disposizioni comuni all'Agenzia ed all'Ente)

L'Agenzia di cui al precedente articolo 4 e l'Ente di cui al precedente articolo 5 sono amministrati da un consiglio di amministrazione che dura in carica tre anni ed è composto da un presidente e da sei esperti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che sono riconfermabili.

Il consiglio di amministrazione nomina il direttore generale dell'Agenzia.

Il collegio dei revisori è costituito e funziona secondo quanto previsto dall'articolo 17 del citato testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno e successive modifiche e integrazioni. I revisori nominati dal Ministro del tesoro, sono collocati fuori ruolo. Parimenti sono collocati fuori ruolo i componenti delle delegazioni del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, distaccati presso l'Agenzia di cui alla legge.

L'Agenzia e l'Ente nell'ambito delle proprie competenze subentrano nei rapporti giuridici, nei diritti ed obbligazioni, ivi compresi quelli discendenti dai prestiti esteri della Cassa per il Mezzogiorno.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge il CIPE, su proposta del

Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformità con l'indicazione del programma triennale 1984-1986 fissa i tempi e le modalità di trasferimento delle opere, beni, attività, rapporti ed azioni di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

Il personale in servizio presso la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti collegati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito in uno speciale ruolo ad esaurimento, a tal fine istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto dello stato giuridico e del complessivo trattamento economico in godimento.

Per la copertura degli organici preventivamente determinati e necessari all'attività dell'Agenzia e dell'Ente, delle società e degli enti ad essa collegati devono essere assunti, sulla base di apposita direttiva del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con contratto di diritto privato, i dipendenti della Cassa per il Mezzogiorno, inclusi nel ruolo speciale ad esaurimento di cui sopra, fatta salva la ricostruzione convenzionale dell'anzianità da essi maturata.

Ai dipendenti che non vengono assunti dall'Agenzia, dall'Ente o dagli enti collegati che possono chiedere il collocamento a riposo anticipato, sono concessi i benefici di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

TITOLO II

INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI

Art. 7.

(Agevolazioni per le attività produttive)

Per favorire la localizzazione nel Mezzogiorno di iniziative industriali, commerciali e del terziario avanzato, anche se realizzate da imprese artigiane, e per realizzare lo sviluppo di quelle esistenti, sono previsti:

a) incentivi finanziari per l'industria, il commercio e l'artigianato anche attraverso la locazione finanziaria agevolata;

b) incentivi finanziari per l'agricoltura ed il turismo;

c) incentivi per l'acquisizione di servizi reali e innovazioni tecnologiche;

d) agevolazioni fiscali, tariffarie e sgravio di oneri sociali;

e) incentivi per l'occupazione;

f) piano straordinario per l'occupazione giovanile;

g) riserve di investimenti, di forniture e di lavorazioni.

È autorizzato il ricorso a finanziamenti comunitari ai sensi delle leggi 27 dicembre 1973, n. 876, 30 novembre 1976, n. 796, e 9 dicembre 1977, n. 956, sia per assicurare la provvista dei finanziamenti agevolati previsti dalla presente legge sia per finanziamenti integrativi. L'ammontare massimo delle agevolazioni nazionali e degli interventi comunitari non potrà superare l'80 per cento della spesa ammessa.

È attribuita alle regioni meridionali la concessione degli incentivi finanziari previsti dai progetti speciali già approvati dal CIPE ed inerenti alla forestazione non industriale, alla zootecnia e all'agrumicoltura, sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal programma triennale.

Lo stanziamento assegnato alle Regioni meridionali per gli interventi di competenza previsti nel progetto degli itinerari turistico-culturali è aumentato di lire 300 miliardi.

A fini di una più efficiente e funzionale valorizzazione delle produzioni tradizionali e tipiche che utilizzano prodotti agricoli e materie prime prevalentemente locali, le Regioni possono richiedere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno l'inserimento nel programma triennale di progetti produttivi, riguardanti comprensori identificati.

Art. 8.

(Delega al Governo per le agevolazioni alle attività produttive)

Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per il Mezzogiorno di cui all'articolo 4 del testo unico

6 marzo 1978, n. 218, è delegato ad emanare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, la disciplina delle agevolazioni delle attività produttive di cui alle lettere a), b), c), del precedente articolo 7, in base ai seguenti principi generali e criteri direttivi:

a) proroga al 1993 delle agevolazioni previste dagli articoli 63 e 69 del citato testo unico, ed estensione delle stesse alle imprese che realizzino iniziative nei settori dei servizi di informatica, telematica e biotecnologie, della produzione di energia nei limiti di potenza di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, nonchè agli allevamenti zootecnici ed ittici su scala industriale, alle imprese che realizzino interporti e strutture commerciali per lo stoccaggio, la conservazione, la preparazione ed il confezionamento di materie prime, semilavorati e prodotti agricoli ed industriali, con esclusione degli esercizi di vendita diretta al pubblico; alle iniziative di riconversione e ristrutturazione di impianti preesistenti nei soli settori indicati nei citati articoli 63 e 69, nonchè alle imprese che realizzino iniziative integrate con componenti produttivi fissi e mobili, e di ricerca e di sperimentazione nel settore dell'estrazione dei materiali del fondo marino semprechè le stesse assicurino l'impiego di manodopera residente nel Mezzogiorno anche per le attività delle componenti mobili;

inclusione fra le spese ammissibili alle predette agevolazioni di quelle relative ai servizi di informatica, telematica, acquisti di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi;

elevazione a 50 miliardi di lire del limite relativo all'investimento di cui all'articolo 63 del citato testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

semplificazione delle procedure di istruttoria e di erogazione delle citate agevolazioni anche con l'abolizione del parere di conformità relativo alle iniziative comportanti investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire, e con l'eliminazione di ogni duplicazione di istruttoria;

affidamento delle erogazioni delle agevolazioni agli istituti meridionali di credito speciale ed agli istituti di medio credito regionali, ai cui fondi di dotazione partecipi l'Ente per lo sviluppo delle attività produttive, per le iniziative comportanti una spesa per investimenti nel limite massimo definito periodicamente dal Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno e conferma dell'istituto della concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 546;

articolazione e graduazione delle agevolazioni per scaglioni di investimento — nei limiti, comprese le maggiorazioni, previsti dai citati articoli 63 e 69 — a seconda delle condizioni di sviluppo industriale riscontrabili a livello dell'area meridionale e delle tipologie di investimento, anche con eventuale limitazione delle agevolazioni stesse ai soli finanziamenti a tasso agevolato o al solo contributo;

possibilità per l'imprenditore di richiedere, in alternativa al contributo in conto interessi relativo al finanziamento a tasso agevolato, la erogazione di un contributo aggiuntivo in conto di capitale di importo equivalente alla somma dei contributi in conto interessi;

sospensione, per un triennio, delle disposizioni di cui all'articolo 80, secondo comma, del testo unico n. 218 del 1978, anche nei confronti delle iniziative alle quali siano state concesse le agevolazioni entro la data di entrata in vigore dei provvedimenti delegati;

b) determinazione analitica dei servizi e delle iniziative promozionali destinate al sostegno delle attività produttive, con riconoscimento, alle relative imprese, delle agevolazioni connesse alla locazione finanziaria di cui all'articolo 83 del testo unico n. 218 del 1978 limitatamente all'acquisto di macchinari e di apparecchiature di elevato contenuto tecnologico, e dello sgravio degli oneri sociali di cui all'articolo 59 del testo unico medesimo;

riconoscimento alle imprese con stabilimenti di piccole e medie dimensioni che acquisiscono i predetti servizi, di un contri-

buto in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa documentata e comunque per un importo non superiore a 500 milioni di lire per anno solare;

maggiore sostegno ai centri di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 70 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, in particolare mediante riduzione del limite di ricercatori a 15 unità, riduzione a 10 anni del vincolo relativo alla destinazione degli immobili e mediante riconoscimento ai centri medesimi della maggiorazione del quinto del contributo in conto capitale nel caso in cui operino in settori prioritari; estensione degli interventi del fondo speciale di rotazione per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, alle imprese meridionali con stabilimenti localizzati nei territori meridionali, operanti nel settore dell'industria alimentare, della produzione di essenze agrumarie e non, della industria della pelle e del cuoio, delle calzature e del vestiario ed abbigliamento, e riduzione del relativo tasso di interesse;

c) massima diffusione alla locazione finanziaria agevolata di impianti completi, prevedendone l'applicazione anche ad impianti commerciali e di servizi ed ai centri di ricerca e l'estensione del relativo esercizio anche a soggetti diversi dalla FIMF-LEASING;

d) assegnazione alle regioni meridionali di stanziamenti destinati esclusivamente ad assicurare la copertura finanziaria dell'aliquota nazionale per la realizzazione dei progetti approvati dalla norma dei regolamenti della CEE nei settori delle infrastrutture agricole, degli impianti di commercializzazione dei prodotti agricoli e del turismo.

Art. 9.

*(Agevolazioni fiscali, tariffarie
e sgravio di oneri sociali)*

Le agevolazioni previste negli articoli 101, 102, 103 e 105, primo comma, del citato testo unico delle leggi sugli interventi nel

Mezzogiorno, e successive modificazioni, hanno efficacia con le modifiche ed integrazioni di cui ai successivi commi secondo, terzo, quarto e quinto, fino al 31 dicembre 1993.

L'esenzione dell'imposta locale sui redditi prevista dall'articolo 102 dell'anzidetto testo unico si applica all'intero ammontare degli utili ivi indicati impiegati, direttamente o mediante sottoscrizione del capitale della società che vi provvede, nella realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 102 del citato testo unico sul Mezzogiorno.

Ai fini dell'agevolazione di cui al comma precedente le opere devono essere iniziate entro due anni dalla presentazione della dichiarazione annuale prevista nel terzo comma dell'articolo 102 del ripetuto testo unico ed ultimate entro quattro anni dalla data stessa.

Le modificazioni apportate alle disposizioni dell'articolo 102 del testo unico sul Mezzogiorno innanzi citato, si applicano anche alle norme dell'articolo 121 e 129 del citato testo unico.

L'agevolazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1979, n. 91, si applica fino al 31 dicembre 1986, nella misura dell'8 per cento della base imponibile risultante dalle fatture e bollette doganali relative all'acquisto ed alla importazione di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, nonchè delle fatture delle prestazioni relative alle installazioni ed al montaggio degli stessi, occorrenti per la realizzazione degli investimenti di cui al presente titolo.

Con decreto del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono stabilite le modalità per l'applicazione delle agevolazioni di cui ai commi precedenti.

Fino al 31 dicembre 1993, gli stabilimenti industriali realizzati nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico sul Mezzogiorno possono essere autorizzati a reggersi a regime di deposito franco ai sensi degli articoli 9 e seguenti della legge 8 luglio 1904, n. 351, e del regio decreto 5 settembre 1907, n. 630. L'autorizzazione è con-

cessa con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel decreto sono fissate le modalità del regime di deposito franco.

Le imprese che realizzino iniziative produttive beneficiano per tre anni del rimborso da parte dell'Istituto per lo sviluppo del Mezzogiorno di una percentuale da fissarsi con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in relazione ai singoli settori, da un minimo del 20 per cento ad un massimo del 25 per cento delle tariffe fissate per le forniture e per i servizi di:

- a) telecomunicazioni;
- b) energia elettrica e metano per usi industriali;
- c) trasporti ferroviari, marittimi ed aerei verso l'estero delle merci prodotte.

Le anzidette agevolazioni non sono cumulabili con gli incentivi previsti nell'articolo 7.

Limitatamente alle imprese localizzate in Sardegna, è concesso per la durata di un triennio, un contributo nella misura massima del 40 per cento sulle tariffe di trasporto di materie prime, semilavorati, e prodotti finiti da e per l'Isola.

Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie nel presente articolo.

Gli sgravi degli oneri sociali previsti dagli articoli 59 e 126 del citato testo unico sul Mezzogiorno hanno efficacia fino al 31 dicembre 1993.

Le agevolazioni fiscali e tariffarie previste nel presente articolo competono anche alle finanziarie cui partecipa l'Istituto per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Art. 10.

(Incentivi per favorire l'occupazione)

A favore delle imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con legge 6 marzo 1978, numero 218, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1984, n. 94, è corrisposto per tutta la durata del contratto di lavoro un contributo pari al 40 per cento della retribuzione complessiva, prevista dal contratto stesso, effettivamente a carico dell'imprenditore.

Detto contributo è elevato al 60 per cento per le imprese che operano nei settori dei servizi di informatica e di telematica, delle produzioni aerospaziali, delle industrie meccaniche di precisione, delle industrie delle telecomunicazioni, di tecnica elettronica, della produzione di elaborati elettronici, macchine elettroniche per ufficio e sistemi per l'automazione e della costruzione di strumenti, apparati e sistemi elettronici per il controllo di impianti e processi industriali civili, militari e biomedici, e nel settore delle biotecnologie e delle fibre ottiche. Lo stesso contributo è concesso altresì alle imprese artigiane operanti nel settore delle produzioni tradizionali individuate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta delle Regioni interessate.

I contributi di cui ai commi precedenti vengono concessi, per la durata di tre anni dalla data dell'assunzione, alle aziende ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico sul Mezzogiorno, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 aprile 1984, n. 94, purchè le assunzioni siano ad incremento della forza lavoro effettivamente occupata.

Nella determinazione dell'incremento dell'occupazione, ai fini considerati dal presente articolo, non si tiene conto dei lavoratori assunti per effetto di operazioni di fusione di società o di conferimento di aziende, o di complessi aziendali, e non si computano nel numero delle unità occupate i lavoratori successivamente passati alle di-

pendenze di altre imprese per effetto di tali operazioni.

Le imprese interessate sono autorizzate a detrarre il relativo importo dai versamenti da effettuare allo Stato in base all'articolo 8, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le ulteriori modalità di applicazione del contributo, quelle sugli eventuali conguagli e quelle sul controllo dell'autoliquidazione effettuata dalle imprese, saranno definite con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, da emanarsi di concerto con il Ministro delle finanze, con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; il decreto stabilirà altresì, le procedure per il rimborso da parte della Cassa per il Mezzogiorno alla Amministrazione finanziaria dell'ammontare dei contributi autoliquidati.

Per le imprese artigiane il contributo può essere conguagliato all'atto dei pagamenti dovuti all'INPS.

Le imprese beneficiarie dei contributi di cui ai commi primo, secondo e terzo del presente articolo sono tenute alla restituzione dei contributi medesimi in misura proporzionale alle riduzioni del numero degli occupati, se effettuano licenziamenti nel periodo per il quale è riconosciuto il contributo.

Art. 11.

(Riserva degli investimenti di forniture e di lavorazione)

Le disposizioni degli articoli 113 e 114 del citato testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno e successive modificazioni prorogate al 31 dicembre 1983 sono modificate ed integrate con i successivi commi.

Ferme le disposizioni più favorevoli contenute nelle norme vigenti, è fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato, alle Regioni, alle provincie, ai comuni, alle comunità montane, agli altri enti locali, alle aziende di Stato, alle aziende pubbliche, agli enti di gestione, alle società ed agli enti a partecipazione statale, agli enti pubblici,

agli enti pubblici economici, agli enti di sviluppo agricolo, ai consorzi per le aree ed ai nuclei di sviluppo industriale nel Mezzogiorno, alle università, agli enti ospedalieri, alle Unità sanitarie locali, ed agli enti che verranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 113 del testo unico sul Mezzogiorno, innanzi citato, di riservare il 40 per cento delle forniture ad essi occorrenti a favore delle imprese agricole, industriali e del terziario avanzato aventi sede ed operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del citato testo unico sul Mezzogiorno.

L'obbligo della riserva previsto nel comma precedente concerne anche gli appalti di opere pubbliche, di opere in genere e di commesse. Gli aggiudicatori della gara di cui al comma precedente e le imprese che svolgono lavori finanziati con la dotazione dell'intervento straordinario previsto dalla presente legge, comprese commesse o lavori realizzati dall'agenzia per gli interventi territoriali del Mezzogiorno e le imprese che realizzino opifici, stabilimenti o impianti che fruiscono degli incentivi concessi dall'Ente per lo sviluppo del Mezzogiorno hanno l'obbligo di fornirsi per una quota pari ad almeno il 40 per cento del materiale occorrente per l'espletamento dell'appalto, in esso compresi i semilavorati, le parti staccate e gli accessori nonchè delle attrezzature necessarie alla esecuzione delle opere da imprese aventi sede ed operanti nel territorio di cui all'articolo 1 del testo unico sul Mezzogiorno innanzi indicato.

L'obbligo della riserva, che va indicato anche nei bandi, nei contratti di appalto e nella concessione di contributi agli investimenti industriali e commerciali, costituisce una condizione legale per legittimità delle commesse e concessioni di contributi.

Al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo di riserva di cui ai precedenti commi:

a) è fatto divieto alla Corte dei conti di provvedere alla registrazione dei decreti di approvazione dei contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato e da altri enti pubblici se gli stessi non contengono l'obbligatoria indicazione della riserva prevista

al quinto comma dell'articolo 113 del citato testo unico sul Mezzogiorno;

b) è fatto divieto all'ente di cui al precedente articolo 4 di concedere contributi agli investimenti industriali e commerciali senza il preventivo impegno al vincolo della riserva, la cui esecuzione peraltro va documentata necessariamente prima del pagamento della quota a saldo delle agevolazioni;

c) è fatto divieto all'Agenzia, di cui al precedente articolo 4, di effettuare il pagamento delle opere senza il riscontro del rispetto dell'obbligo di riserva;

d) è fatto obbligo all'Ente di cui al precedente articolo 5 di richiedere, in caso di mancata aggiudicazione degli appalti e delle forniture destinate alla quota di riserva prevista dall'articolo 113 del citato testo unico sul Mezzogiorno, l'aggiudicazione delle somme a trattativa privata ad un prezzo pari a quello ponderato delle gare espletate per la quota non riservata e di assegnare tale commessa alle aziende produttive del Mezzogiorno iscritte nei settori di competenza in un apposito albo presso il segretario generale del Mezzogiorno. Con decreto del Ministro per gli interventi sul Mezzogiorno verranno definite le condizioni per l'iscrizione delle imprese produttive negli albi innanzi indicati, e le modalità ed i termini per assicurare che il valore aggiunto delle forniture e delle lavorazioni previste dalla riserva resti a beneficio delle imprese aventi sede ed operanti nel Mezzogiorno, nonchè la commissione da applicare per tale servizio. Gli enti obbligati alla riserva sono tenuti ad accogliere la richiesta dell'Istituto, anche in deroga di precedenti disposizioni;

e) è fatto obbligo di riserva per gli acquisti di merci o prodotti da parte del Ministero degli affari esteri, dipartimento per la cooperazione allo sviluppo attraverso l'Ente di cui all'articolo 5 o società finanziarie da esso controllate, e di utilizzare — per consentire alle imprese meridionali di partecipare a forniture di impianti, macchinari e prodotti finanziati dallo stesso Ministro degli affari esteri — le società controllate dall'Ente di cui al precedente articolo 4.

Art. 12.

(Disposizioni finali)

Le disposizioni del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali contenenti l'indicazione del termine 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con legge 1° dicembre 1983, n. 651, fino al 31 luglio 1984, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1993, con eccezione del primo comma dell'articolo 20 del citato testo unico relativo alla durata della Cassa per il Mezzogiorno la cui attività cesserà con l'inizio di quella dell'Agenzia per gli interventi territoriali nel Mezzogiorno e dell'Ente per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge. Le norme compatibili, concernenti la Cassa per il Mezzogiorno, si intendono riferite in relazione alle rispettive competenze ed attribuzioni, all'agenzia per gli interventi territoriali del Mezzogiorno ed all'Ente per lo sviluppo delle attività produttive sul Mezzogiorno.

Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 4 del citato testo unico sul Mezzogiorno, è autorizzato a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del testo unico medesimo, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di interventi straordinari nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento.